

COMUNITA' VALSUGANA E TESINO
PROVINCIA DI TRENTO

N. di Rep. _____ di data _____

**CONTRATTO PER LA GESTIONE DELLA MENSA SCOLASTICA DI
_____ PER L'A.S. 2014/2015**

Premesso che:

- Il Regolamento per l'esercizio del diritto allo studio da parte degli studenti del primo e del secondo ciclo di istruzione e formazione, approvato con Decreto del Presidente della Provincia n. 24-104/Leg. del 05.11.2007 demanda alle Comunità il compito di garantire il servizio mensa agli studenti che frequentano attività didattiche pomeridiane curricolari obbligatorie;
- la Giunta della Comunità, con proprio provvedimento n. _____ dd. _____ ha deliberato di affidare, per l'anno scolastico 2014/2015, alla Scuola Materna di _____ la gestione della mensa scolastica di _____;

Tra i Signori :

- _____, nata a _____ il _____ domiciliata per la carica in Borgo Valsugana presso la residenza comunitaria, la quale interviene esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della Comunità Valsugana e Tesino – Piazzetta Ceschi n. 1 - Borgo Valsugana - codice fiscale n. 90014590229, a ciò espressamente autorizzata in qualità di Segretario dell'Ente medesimo;
- _____, nato/a a _____ il _____ e residente a _____ in Via _____ n. _____, il quale interviene in qualità di Presidente della Scuola Materna di _____, Via _____ codice fiscale _____, si conviene e si stipula il seguente

C O N T R A T T O

Art. 1

Oggetto

Il presente contratto ha per oggetto la gestione del servizio di mensa per gli alunni della Scuola primaria di _____.

Art. 2

Durata

Il presente contratto ha decorrenza dall'inizio dell'anno scolastico 2014/2015 e termine con la fine dello stesso, nel rispetto del calendario scolastico.

Art. 3

Custodia e conservazione dei locali e delle attrezzature

La Scuola Materna è tenuta a provvedere alla custodia ed alla conservazione dei locali adibiti al servizio mensa con la diligenza del buon padre di famiglia. A tal proposito tutte le autorizzazioni sanitarie e di polizia amministrativa devono essere richieste ed ottenute a cura e spese della Scuola Materna, la quale è l'unica responsabile di eventuali gestioni in assenza delle autorizzazioni competenti.

La Scuola Materna è obbligata, al termine del contratto, a restituire alla Comunità le attrezzature mensa nello stato attuale, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso. E' fatto divieto alla Scuola Materna di usare attrezzature ed arredi dei locali, ancorché non utilizzati per il funzionamento del servizio mensa, per scopi diversi da quelli del presente contratto, salvo diversa autorizzazione della Comunità. Gli incaricati della Comunità avranno in qualunque momento accesso ai locali mensa.

Art. 4

Obblighi delle parti

a) Obblighi della Scuola Materna:

a.1) Derrate alimentari. La Scuola Materna provvede all'approvvigionamento delle derrate alimentari ed al loro stoccaggio nei magazzini della mensa assumendosi il rischio del loro

naturale deteriorarsi a condizione che detti magazzini siano idonei al ricevimento ed alla conservazione delle derrate alimentari. I magazzini, le celle e i frigoriferi devono essere tenuti in perfetto stato igienico e in buon ordine. Le derrate alimentari devono avere confezione ed etichettature conformi alle leggi vigenti. La Scuola Materna deve rendere disponibile, su richiesta della Comunità, l'elenco delle derrate alimentari, comprensivo dei relativi marchi, nominativo dell'azienda fornitrice, nome commerciale dei prodotti utilizzati, schede tecniche, idonee certificazioni di qualità o dichiarazioni di conformità alle vigenti leggi.

Gli alimenti devono essere confezionati con generi di prima qualità e corrispondenti alle caratteristiche merceologiche dichiarate, privilegiando i prodotti provenienti da coltivazioni o da allevamenti biologici. E' vietato l'uso di derrate alimentari:

- contenenti organismi geneticamente modificati (O.G.M.);
- che abbiano subito processi di scongelamento;
- in confezioni originali non integre (salvo prodotti ortofrutticoli sfusi per i quali dovrà essere richiesta idonea documentazione resa dal fornitore attestante che i prodotti in consegna sono conformi a quanto previsto dalla normativa in materia);
- il cui termine di conservazione o di scadenza risulti talmente prossimo da rischiare il superamento dello stesso al momento della preparazione.

Deve altresì essere privilegiata la fornitura di prodotti alimentari "tipici" ovvero a denominazione di origine protetta (DOP) e a indicazione geografica protetta (IGP). Inoltre, in relazione alla effettiva disponibilità sul mercato, dovrà essere data preferenza alla produzione locale per i seguenti prodotti:

- patate
- carote
- kiwi
- mele
- cavolo cappuccio
- cavolo verza
- susine
- latte e suoi derivati.

Le patate, qualora non provenienti da coltivazioni biologiche, dovranno essere esenti da trattamento antigermoglio.

a.2) Forniture. La Scuola Materna può scegliere i propri fornitori ed è la sola responsabile nei loro confronti. Su richiesta della Comunità dovrà essere fornito un elenco delle aziende fornitrici. La Scuola Materna deve fornire i tovaglioli e le tovaglie di servizio in carta, nonché le bobine di carta e il sapone liquido per il personale.

a.3) Personale. La Scuola Materna provvede all'assunzione a proprie spese del personale necessario al normale funzionamento della mensa. Essa inoltre si impegna all'osservanza delle leggi e dei contratti collettivi applicati al lavoro del predetto personale, sollevando espressamente la Comunità da ogni e qualsiasi responsabilità in merito. La Scuola Materna deve fornire a tutto il personale indumenti di lavoro da indossare durante le ore di servizio e dispositivi di protezione individuale; deve inoltre assicurare che il personale addetto alla confezione e distribuzione dei cibi porti cuffie e grembiuli e sia in regola con le norme igienico-sanitarie in vigore. E' fatto obbligo alla Scuola Materna di porre in capo ai propri dipendenti tutti i comportamenti dovuti in forza delle normative disposte a tutela della sicurezza ed igiene del lavoro e dirette alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. A tal fine deve provvedere alla formazione ed informazione del personale in materia di prevenzione, sicurezza e antinfortunistica sui luoghi di lavoro.

a.4) Confezionamento dei pasti. La Scuola Materna cura la confezione e la distribuzione dei pasti presso la mensa scolastica nel rispetto delle proposte alimentari elaborate dalla Comunità. Ogni pasto deve essere composto da:

- un primo,
- un secondo,
- due contorni (verdura cotta e verdura cruda),
- frutta fresca
- pane fresco.

Il menù deve essere esposto nel locale mensa. I pasti erogati devono essere confezionati in giornata; è vietato ogni forma di riciclo dei cibi preparati nei giorni antecedenti al consumo. Gli alimenti devono essere confezionati con generi di prima qualità e corrispondenti alle caratteristiche merceologiche dichiarate.

Nei casi di utenti affetti da patologie o portatori di allergie alimentari, previa richiesta scritta corredata da certificato medico, o in casi di necessità determinati da motivazioni di carattere etnico-religioso o di scelta di una alimentazione vegetariana, la Scuola Materna è tenuta a fornire, in sostituzione del pasto previsto, menù alternativi, la cui composizione sarà concordata con la Comunità, sulla base delle richieste degli utenti.

La Comunità è autorizzata a controllare in ogni momento, anche con prelievo di campioni, l'idoneità degli alimenti, sia per la qualità sia per le cautele igienico sanitarie generali, specifiche e del personale.

La Scuola Materna è tenuta altresì all'osservanza del D.Lgs 155 dd. 26.05.1997 e della Legge comunitaria 21.12.1999 n. 526 che fanno obbligo a tutte le aziende del settore alimentare di adottare un sistema di controllo interno dei punti critici (HACCP) e a condurre il servizio secondo la Direttiva sull'igiene – Dir. 93/43/CE del 14.6.93.

a.5) Igiene e pulizia. La Scuola Materna deve curare che i locali adibiti a magazzino, cucina, sala mensa e servizi igienici offrano condizioni igieniche tali da scongiurare qualsiasi pregiudizio alla salute degli alunni, pertanto provvede alla pulizia giornaliera dei citati locali. La Scuola Materna deve, inoltre, provvedere allo sbratto dei tavoli, al lavaggio di tutta la stoviglieria, dei vassoi, dei carrelli, del pentolame e delle apparecchiature utilizzate nella gestione del servizio.

a.6) Rifiuti. La Scuola Materna provvede alla rimozione e al successivo trasporto dei rifiuti ed imballaggi ai bidoni o cassonetti all'uopo predisposti, rispettando le norme e le regole dettate dalla Comunità in materia di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani.

b) Obblighi della Comunità:

b.1) La Comunità assicura alla Scuola Materna la disponibilità dei locali e delle attrezzature necessarie al funzionamento della mensa, garantendone altresì la conformità alle disposizioni vigenti in materia di igiene, sicurezza e loro completa efficienza.

b.2) La Comunità assicura inoltre il rinnovo e l'integrazione delle varie attrezzature da sala in funzione delle necessità.

Art. 5

Prezzo del pasto

Il corrispettivo dovuto dalla Comunità alla Scuola Materna per un pasto completo (primo, secondo, contorni, frutta e pane), I.V.A. esclusa, è fissato, per l'anno scolastico 2014/2015, in € 5,00.- (cinque/00).

Art. 6

Modalità di registrazione e controllo dei pasti

La Scuola Materna deve inoltrare mensilmente alla Comunità una distinta dei pasti consumati giornalmente dagli alunni.

Art. 7

Modalità di pagamento

La Scuola Materna deve trasmettere alla Comunità fattura mensile dei pasti consumati dagli alunni sulla base della distinta di cui al precedente art. 7. La fattura deve essere emessa e presentata alla Comunità entro e non oltre il mese successivo a quello di riferimento. La Comunità si impegna al pagamento dei corrispettivi dovuti alla Scuola Materna entro trenta giorni dal ricevimento della fattura, fatta salva la possibilità per la Comunità di sospendere i termini del pagamento nel periodo necessario alla effettuazione di eventuali verifiche in merito al corretto adempimento degli obblighi contrattuali. Il pagamento della fattura si intende "avvenuto" alla data del mandato di pagamento. La Scuola Materna è tenuta, altresì, a trasmettere periodicamente all'Istituto scolastico la fattura dei pasti consumati dagli insegnanti addetti al servizio di sorveglianza degli alunni durante la consumazione del pasto .

Il Soggetto aggiudicatario, a pena di nullità assoluta del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 Agosto 2010, n. 136.

Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto (art. 1456 del Codice Civile), in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della

società Poste Italiane SPA (art. 3 comma 8 L. 136/2010) attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto.

Le parti convengono che qualsiasi pagamento inerente il presente contratto rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.

Art. 8

Responsabilità

Ogni responsabilità sia civile che penale per danni che, in relazione all'espletamento del servizio, derivassero alla Comunità o a terzi, cose o persone, si intende, senza riserve od eccezioni, a totale carico della Scuola Materna.

Art. 9

Subappalto

E' vietata la cessione in tutto o in parte del contratto senza la previa autorizzazione della Comunità. Non è, inoltre, ammessa alcuna forma di subappalto. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo la Comunità procederà alla risoluzione del contratto, fatti salvi i maggiori danni che l'Amministrazione avesse a subire.

Art. 10

Inadempimenti e risoluzione del contratto

Il caso di violazioni degli obblighi nascenti dal contratto che siano, motivatamente, giudicate dalla Comunità di particolare gravità, la Comunità potrà disporre la risoluzione del contratto, fatti salvi i maggiori danni che l'Amministrazione avesse a subire a seguito dell'inadempimento.

Art. 11

Clausole

Tutte le modifiche ad una o più clausole del presente atto dovranno essere oggetto di accordo scritto e controfirmato dalle parti.

Art. 12

Spese

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa, sono a carico della Scuola Materna.

Art. 14

Foro competente

Il Foro di Trento è il solo competente in caso di controversie che dovessero nascere in relazione al presente contratto.

Art. 15

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto si rinvia a quanto stabilito dalle norme del Codice Civile.

Art. 16

Il presente atto è soggetta a registrazione solo in caso d'uso.

Redatto in un unico esemplare, letto, accettato e sottoscritto.

Il presente atto è conservato nella raccolta degli atti della Comunità Valsugana e Tesino, tenuta presso il Settore Segreteria, Istruzione, Personale dello stesso.

Borgo Valsugana, li _____ 2014

Il Segretario
Comunità Valsugana e Tesino
Dott.ssa Sonia Biscaro

Il Presidente della Scuola Materna di

.....